REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

SEZIONE QUARTA CIVILE

RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:

Dott. ANTONIO RAPELLI	**PRESIDENTE**
Dott. ROSSANA ZAPPASODI	**CONSIGLIERE Rel.**
Dott. FABRIZIO APRILE	**CONSIGLIERE**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1516/2017 R.G. promossa da

[redacted] elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio dell'Avv. [redacted] che la rappresenta e difende unitamente all' [redacted] per procura in atti.

- PARTE APPELLANTE -

contro

[redacted], elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell' [redacted] che lo rappresenta e difende per procura in atti.

- PARTE APPELLATA -

Udienza di precisazione delle conclusioni del 25 gennaio 2018

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE APPELLANTE

Firmato Da: RAPELLI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f74e212465b541f021e2948b0318799
Firmato Da: PINCAU CLEOPATINIATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ff9a2311fdbb69c4e1c996b8a45215

Piaccia all'Ill.ma Corte adita, in riforma dell'ordinanza del 23.05.2017 del Tribunale di Torino, così giudicare:

Nel merito: rigettare l'azione promossa dal sig. [redacted] e ciò in ogni sua parte, perché infondata in fatto e in diritto e, conseguentemente, condannare il sig. [redacted] alla restituzione dell'importo di 86.468,92, oltre interessi legali e maggior danno a decorrere dal 13 giugno 2017, corrisposti da [redacted] in data 13 giugno 2017.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario.

PER PARTE APPELLATA

Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis rejectis

In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del documento 1 di parte appellante (elaborato Prof. [redacted] del 19/6/2017) per difetto di rilevanza ed indispensabilità;

Nel merito: confermare in toto l'Ordinanza 23/5/2017 del Tribunale di Torino con rigetto dell'appello proposto da [redacted] e per l'effetto:

accertare l'illegittimità del comportamento di [redacted] di applicazione di interessi ultralegali e di somme o oneri non pattuiti e, per l'effetto, ricalcolare l'esatto dare-avere tra le parti ed il canone senza l'applicazione di alcun interesse ed in via gradatamente subordinata, con applicazione del tasso di interesse tasso ex art 117 Tub ed in via ulteriormente subordinata, del tasso legale ex art 1284 c.c., come da perizia allegata o altra veriore ritenuta dal Giudicante anche in via equitativa, nonché in via ulteriormente subordinata, a fronte dell'accertamento di cui sopra, con l'applicazione del tasso di interesse indicato nel Documento di Sintesi del contratto di Locazione Finanziaria, con ogni relativo storno e compensazione tra le parti per le rate ancora a scadere.

In via ulteriormente subordinata, nella ipotesi in cui il contratto di Leasing nelle more del giudizio venisse a terminare, a fronte dell'accertamento dell'indebita

Firmato Da: RAPELLI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f74e212465b5411021e2948b0318799
Firmato Da: PINCAI CLEORTI INATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ff3a2911fcfbb889c4a1c296b8e49215

applicazione di interessi ultralegali, oneri o spese non pattuite da parte di [redacted], condannare la stessa società a rimborsare/restituire al sig. [redacted] ogni somma indebitamente corrisposta come indicata in atti o veriore accertanda, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi anche in via equitativa.

In ogni caso, col favore delle spese di lite oltre rimborso forfettario 15% ed oneri di legge dei due gradi di giudizio.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. [redacted] impugna l'ordinanza ex art. 702 *ter* c.p.c. del 23.5.2017 con la quale il Tribunale di Torino ha accolto in parte la domanda proposta da [redacted] ritenendo violato l'art. 117 TUB in relazione all'indicazione del tasso *leasing* nel contratto di locazione finanziaria stipulato *inter partes* il 22.7.2010, avente ad oggetto un'imbarcazione da diporto a motore e quindi, previa rideterminazione degli interessi da corrispondere, l'ha condannata alla restituzione di € 70.269,17 oltre al rimborso dell'80% delle spese di lite ed al carico della CTU svolta.

Si è costituito [redacted] chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo solo in via subordinata le altre domande proposte in primo grado.

2. Con un unico motivo di impugnazione, parte appellante ritiene che il primo giudice sia incorso in una non corretta comprensione dei concetti di tasso *leasing*, tasso indicizzato e TAEG, e quindi erroneamente affermando che nella normativa vigente "*il tasso leasing corrisponda al TEG*" (così che il tasso indicato nel contratto che il CTU aveva verificato corrispondere al TAN, violava l'art. 117 TUB rendendo necessaria la sanzione prevista ai commi 4 e 7), mentre in conformità alle istruzioni della Banca d'Italia "*il tasso leasing non include gli oneri connessi al finanziamento, ma solo quanto versato a titolo del capitale e di interessi*" (pag. 10).

Le informazioni fornite nel contratto (ove il tasso *leasing* era stato indicato nella misura del 3,743% - lettera F delle condizioni particolari – indicizzato a Euribor a 3

Firmato Da: RAPELLI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f74e212465b5411021e2948b0318799
Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ff3a2311f6dbb689c4e1c226b8e49215

mesi – come previsto alla lettera G delle condizioni particolari) erano state pertanto corrette e in conformità a quanto richiesto per i contratti di *leasing* dalla normativa vigente al momento della stipula.

3. L'appello è infondato nei termini che seguono.

L'appellante, richiamando le valutazioni tecniche del proprio consulente di parte (prodotte in questa sede e che costituiscono legittime mere difese che in gran parte, peraltro, richiamano le controdeduzioni già mosse alla relazione del CTU nominato in primo grado), sostiene che "*il tasso leasing riportato in contratto diviso 12 (pari nel caso in specie a 0,3119%) è esattamente il tasso interno che rende effettiva l'uguaglianza tra il prezzo de bene (pari nel caso in specie a € 1.000.000,00) e il valore attuale dei canoni (incluso l'anticipo) e del prezzo di opzione finale*" (pag. 9), così attuando quella uguaglianza prescritta dalle istruzioni della Banca d'Italia in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari, citate anche nell'ordinanza impugnata a pag. 6 e che prevedono, ai sensi dell'art. 117 comma 8 TUB, un contenuto tipico e determinato del contratto di *leasing*, differenziandolo dagli altri contratti ivi contemplati.

L'assunto non è condivisibile, in quanto, seppure è corretto ritenere che in forza delle istruzioni della Banca d'Italia non contribuiscono a comporre il tasso leasing (o tasso interno di attualizzazione) le componenti non finanziarie del credito, va peraltro preso atto che nel contratto in esame non è stato correttamente indicato il "tasso leasing" realmente previsto e attuato, ovvero un tasso interno di attualizzazione rispettoso delle prescrizioni e della trasparenza dovute.

Il tasso *leasing* nel caso di specie è stato indicato in 3,743% alla lettera F delle condizioni particolari di contratto, come affermato dal CTU a pag. 20 della relazione ed esso corrisponde di fatto al "*tasso annuale nominale*", ma il TAN non è il tasso *leasing* effettivamente previsto nel contratto *de quo*.

Firmato Da: RAPELLI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f74e212465b541f021e2948b0318799
Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 11f3a2311f6dbb689c4e1c226b8e49215

La differenza tra TAN e tasso interno di attualizzazione (o tasso interno di rendimento – TIR) previsto dalle istruzioni della Banca d'Italia per il contratto di *leasing* è che il TAN è espresso su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti. Di fatto il TAN corrisponde al cd. tasso *leasing* o TIR (e quindi per le sole componenti di rimborso del capitale e interessi, escludendo le componenti non finanziarie dell'operazione) unicamente nel caso in cui il contratto preveda una rata annuale, mentre il TIR diventa maggiore laddove vi siano rate infra-annuali, come nel caso in esame ove le rate previste erano mensili.

Un simile meccanismo era stato evidenziato anche dal CTU laddove aveva precisato che "*in caso di capitalizzazione infrannuale, il tasso di interesse effettivo è superiore al tasso nominale*" e che "*ben potrebbe esserci una capitalizzazione infrannuale degli interessi, senza effetto anatocistico*" (pag. 17); "*Il Tasso annuo nominale (TAN) corrisponde al tasso annuo; esso, in presenza di capitalizzazione infrannuale, non fornisce un'informazione significativa del "costo del credito""* (pag. 20). Laddove, pertanto, il CTU (condiviso dal Tribunale nell'ordinanza impugnata) sostiene che la rappresentazione da contratto "*è fuorviante*", erra nel ritenere che ciò dipenda dal suo raffronto con il TEG (che invece comprende in sé anche le componenti non finanziarie del costo del credito e che non contribuiscono invece a determinare il tasso *leasing*), mentre tale valutazione è corretta laddove rileva che la rappresentazione da contratto non dà conto della periodicità dei pagamenti e quindi dell'effettivo costo del credito formato dalle sole componenti di capitale e interessi prescritte dalla Banca d'Italia per il *leasing*. In particolare a fronte di un TAN pari a 3,743%, il cd. tasso *leasing* o TIR, in caso di rata mensile, sarebbe pari a 3,808%.

L'individuazione del tasso interno che rende effettiva l'uguaglianza tra il prezzo del bene e il valore attuale dei canoni e del prezzo di opzione finale, non è ricavabile

Firmato Da: RAPELLI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f74e212465b5411021e2948b0318799
Firmato Da: PINCALI CLEOPTINATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ff3a2316fdbb689a4a1c226b8a49915

dalla mera divisione per 12 del TAN e di tale erroneità mostra di essere consapevole la stessa parte appellante che a pag. 9 dell'appello aggiunge: "*in ogni caso si rileva come un'ipotetica imprecisione nell'indicazione del tasso leasing non possa a nostro avviso configurare una mancata pattuizione del tasso di interesse, ciò in quanto, il tasso annuo nominale risulta infatti determinato e chiaramente esposto nel contratto, come pure il corrispondente ammontare dei canoni di rimborso nonché le spese applicate*".

Ora, la sia pur minima differenza tra il tasso indicato nel contratto da quello effettivamente previsto e applicato, non può certo evitare di constatare l'avvenuta violazione dell'art. 117 TUB e la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista, non trattandosi di materia in cui sia consentito al giudice di apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva.

L'ordinanza impugnata va pertanto confermata sia pure con la diversa motivazione sopra indicata (con assorbimento delle domande subordinate riproposte dall'appellato).

4. Alla soccombenza segue l'obbligo di parte appellante al rimborso delle spese del presente grado del giudizio, spese che si liquidano come da dispositivo tenuto conto di quanto innovato con il D.M. 10.3.2014 n. 55, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle sole fasi di studio, introduttiva e di decisione, applicati gli importi medi, esclusi gli esposti non documentati.

L'appello è stato introdotto in data successiva al 31.1.2013, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012 (pubblicata in G.U. del 29.12.2012 con entrata in vigore dall'1.1.2013) all'art. 13 DPR n. 115/2002, con l'inserimento del comma 1 *quater*, il quale prevede che, allorché l'impugnazione sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o

Firmato Da: RAPELLI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f74e212465b541f021e2948b0318799
Firmato Da: D'INCALCI FORTUNATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1ff3a2311f6dbb689c4e1c226b8e49215

improcedibile, la parte "*è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione*".

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Quarta Civile,

- rigetta l'appello proposto da [redacted] avverso l'ordinanza ex art. 702 *ter* c.p.c. emessa *inter partes* dal Tribunale di Torino in data 23.5.2017, ordinanza che per l'effetto conferma;

- condanna [redacted] a rimborsare a [redacted] le spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 9.515,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.

Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* DPR n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 *bis* DPR n. 115/2002 da parte dell'appellante.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2018 dalla Quarta Sezione Civile della Corte di Appello di Torino.

Il Consigliere est.

Dr.ssa *Rossana Zappasodi*

Il Presidente

Dott. *Antonio RAPELLI*

Firmato Da: RAPELLI ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3f74e212465b541f021e2948b0318799